



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

FUNZIONI DIREZIONALI

**Estratto dal verbale del  
Collegio dei revisori dei conti  
del 26 maggio 2022**

**Verbale n. 7/2022**

Il giorno 26 maggio 2022, alle ore 11,10 si è riunito su convocazione del suo Presidente, prot. n. 110608 pos. II/20 del 23 maggio 2022, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.R. n. 405 prot. n. 35026 dell'8/3/2004 ss.mm. "Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Firenze", in osservanza dei principi di cui al D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18/3/2020 "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di Firenze in modalità telematica", il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con D.R. n.1511 del 28/11/2019 (prot. 221175/2019), per la discussione del seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione verbale della seduta del 9 maggio 2022;
- 2) certificazione ex art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm. della *Ipotesi di Accordo relativo all'installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970*, sottoscritto in data 20 gennaio 2022;
- 3) certificazione ex art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm. della *Ipotesi di Accordo per la ripartizione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per le categorie B, C e D e del Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato per la categoria EP – anno 2022*, sottoscritto in data 28 aprile 2022;
- 4) certificazione ex art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm. di una nuova *Ipotesi di Accordo stralcio concernente il telelavoro per il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo Fiorentino - in sostituzione dell'art. 5 – Telelavoro - CCI 13 maggio 2021*, sottoscritto in data 17 maggio 2022;
- 5) parere sulla richiesta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, su fondi esterni, presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), ai sensi del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato;
- 6) varie ed eventuali.

Sono presenti:

dott. Antonio Palazzo, presidente

dott.ssa Anita Frateschi, membro effettivo

dott. Antonio Musella, membro effettivo

**O M I S S I S**

**Sul punto 2 dell'O.D.G. «CERTIFICAZIONE EX ART. 40 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 SS.MM. DELLA IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970, SOTTOSCRITTO IN DATA 20 GENNAIO 2022»**

Con nota prot. n. 107176 del 18 maggio 2022, il Direttore Generale dell'Ateneo ha trasmesso a questo Collegio, ai fini della prevista certificazione di cui all'art. 40 bis, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm., la "Ipotesi di Accordo relativo all'installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970", sottoscritto in data 20 gennaio 2022, corredata delle pertinenti relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.

Esaminati gli atti suindicati, il Collegio apprende in particolare dalla lettura della relazione illustrativa che la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo qui in esame "(...) nasce dalla necessità dell'Ateneo di modificare il

periodo di conservazione delle registrazioni, prevedendo rispetto al precedente accordo del 12 aprile 2018 un incremento a 72 ore rispetto alle precedenti 24 ore (...)” a motivo della riscontrata necessità “(...) sia di garantire una maggiore sicurezza della comunità universitaria e degli ambienti di Ateneo sia per la prevenzione o la eventuale persecuzione di reati (...)”; e che “(...) Nessuna altra modifica è stata apportata al precedente Accordo, il cui contenuto si riporta integralmente nella presente Ipotesi di Accordo, che si sottopone alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti (...)”.

Ciò posto, il Collegio rammenta che nella seduta del 23 febbraio 2018 (cfr. verbale n. 3/2018) fu ultimata con esito positivo l’analisi, avviata nella seduta del 18 dicembre 2017 (cfr. verbale n. 16/2017), dell’accordo vigente – di cui l’ipotesi di accordo qui in esame ne riproduce integralmente il contenuto – rilevando in quell’occasione che:

a) l’accordo integrativo siglato con le rappresentanze sindacali in ordine all’installazione e utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 non generava spese a valere sui fondi per la contrattazione integrativa. Trattandosi di costi di manutenzione delle apparecchiature utilizzate per le finalità in questione, stimati al tempo dal Responsabile dell’Area Edilizia dell’Ateneo in € 3.184,77 mensili, dette spese sarebbero gravate sui pertinenti capitoli di bilancio relativi alla manutenzione degli immobili riguardati dal sistema di videosorveglianza;

b) non conferente appariva il richiamo, contenuto nella nota dirigenziale di trasmissione dell’ipotesi di accordo in discorso, all’art.40 *bis* del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm., all’art. 1, commi 189, 190 e 196 della l. n. 266/2005 e alla Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012, ritenendosi non necessaria, per tale tipologia di accordo, la previa certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti.

Anche nell’odierna occasione, il Collegio ribadisce che tale tipologia di accordo non soggiace alla certificazione del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del citato art. 40 *bis* del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.

Ciò in quanto:

- il relativo oggetto non rientra tra le materie, stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, su cui può svolgersi la contrattazione collettiva integrativa (cfr. art. 40, co.3 *bis*, del citato d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.);

- l’accordo di cui si tratta è “atto dovuto” in quanto imposto *ex lege* al datore di lavoro che intenda impiegare sistemi di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, l’omissione del quale è sanzionato penalmente (ex art. 4 e 38 l. n. 300/1970). A quest’ultimo proposito giova richiamare la giurisprudenza penale di legittimità, secondo la quale integra il reato di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori anche l’ipotesi in cui il datore di lavoro, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa (da richiedere nel caso in cui non si raggiunga l’accordo con le rappresentanze sindacali), proceda all’installazione di un sistema di videosorveglianza, potenzialmente in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, sulla base della sola preventiva autorizzazione per iscritto di tutti i dipendenti interessati (Cass. pen., III sez., n. 22148/2017: (...) *La diseguaglianza di fatto e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico - sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ma non invece dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione con cui accettano l'introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato dal timore della mancata assunzione.(...) Da tutto ciò deriva come non abbia alcuna rilevanza il consenso scritto o orale concesso dai singoli lavoratori, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui, nel caso di specie, le rappresentanze sindacali, per espressa disposizione di legge, sono portatrici (...) La protezione di siffatti interessi collettivi, riconducibili nel caso di specie alla tutela della dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro in costanza di adempimento della prestazione lavorativa, non viene meno in caso di mancato accordo tra rappresentanze sindacali e datore di lavoro, dovendo quest'ultimo comunque rimuovere l'impedimento alla installazione degli impianti attraverso il rilascio di un'autorizzazione che rientra nelle competenze di un organo pubblico, cui spetta di controllare l'interesse datoriale alla collocazione degli impianti nei luoghi di lavoro per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, cosicché il consenso o l'acquiescenza del lavoratore non svolge alcuna funzione esimente, atteso che, in tal caso, l'interesse collettivo tutelato, quale bene di cui il lavoratore non può validamente disporre, rimane fuori della teoria del consenso dell'offeso, non essendo riconducibile al paradigma generale dell'esercizio di un diritto (..); in termini analoghi: Cass. pen., sent. n. 388882/2018). E’ di tutta evidenza, per quanto riferito, che tale tipologia di accordo non sia ascrivibile, in senso tecnico, all’ambito dei contratti collettivi integrativi riguardati dal più volte citato d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.*

A ogni modo, riscontrato che l'ipotesi di accordo di cui si discorre non risulta in contrasto con la pertinente normativa di riferimento (l. n. 300/1970 e ss.mm., d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.) e che lo stesso non determina effetti finanziari a valere sul fondo di contrattazione integrativa del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; rilevato che le spese stimate di manutenzione del sistema di videosorveglianza, rimaste invariate rispetto a quelle indicate nel 2018, sono compatibili con i vincoli di bilancio dell'Ateneo, il Collegio, allo stato degli atti, esprime parere favorevole all'approvazione dell'ipotesi di accordo di cui trattasi.

**O M I S S I S**

Terminato l'esame degli argomenti da trattare il Presidente alle ore 11,40 dichiara chiusa la seduta.

F.to Dott. Antonio Palazzo

F.to Dott.ssa Anita Frateschi

F.to Dott. Antonio Musella

Autenticazione di copie di atti e documenti  
(Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il presente documento, composto di n. 3 fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso questa segreteria ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.

Firenze, 1 giugno 2022

Il Pubblico Ufficiale autorizzato  
(Annalisa Cecchini)